

Oggi, 18 dicembre 2019, alle ore 09.30, presso lo studio del dott. Luigi Bettoli in Faenza, Vicolo Cesare Naldi n.2, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria della associazione FARE LEGGERE TUTTI A.P.S., debitamente convocata, per deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno, ovvero:

1. Lettura del verbale precedente e sua approvazione;
2. Modifica dello statuto dell'associazione finalizzato all'adeguamento alla Riforma del Terzo Settore;
3. Varie ed eventuali

Sono presenti gli associati:

- PASI ROSANNA, Presidente del Consiglio Direttivo e socio;
- MINARDI TOMMASO MARIA, Vice Presidente del Consiglio Direttivo e socio;
- ANCARANI ALESSANDRO, socio;
- BETTOLI LUIGI, in qualità di invitato;
- MINARDI MARIA CATERINA, socio;

Assume la Presidenza la sig.ra Pasi Rosanna.

Il presidente, constatata la presenza del numero degli associati previsti dallo statuto per la delibera, e la regolare convocazione avvenuta come da statuto, dichiara aperta la riunione, chiama il sig. Bettoli Luigi a fungere da segretario.

Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del verbale precedente; l'Assemblea all'unanimità approva.

Per il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'Assemblea le ragioni che hanno portato a questa assemblea, ossia l'adeguamento dello statuto dell'associazione alla normativa prevista dalla Riforma del Terzo Settore.

Ai sensi della normativa vigente per le Associazioni del Terzo Settore, la circolare del Ministero del Lavoro pubblicata il 27 dicembre 2018 dispone che l'assemblea straordinaria che ha per oggetto la variazione e l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del codice aventi carattere inderogabile, può deliberare detta variazione ed adeguamento con la maggioranza prevista per l'assemblea ordinaria.

Ne consegue che viene sottoposta alla presente assemblea il nuovo statuto di seguito elencato, di cui si dà lettura:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

" FARE LEGGERE TUTTI APS. "

Denominazione e sede

Art. 1) Al sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "FARE LEGGERE TUTTI APS" C.F. 90034650391, P.IVA 02644820397.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L'Associazione ha sede in FAENZA (RA), c.a.p. 48018, in Via Salvolini n.2.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Scopo

Art. 3) L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'associazione svolge le proprie attività avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione non persegue scopi di lucro diretti o indiretti e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione è apartitica.

Art. 4) L'Associazione intende operare nel settore dell'educazione, istruzione, formazione professionale e nel settore delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolare attenzione alle comunicazioni verbali e scritte tra persone, sia bambini, sia adulti, con il fine di imparare a leggere insieme e far vivere un sano sviluppo della loro personalità, raggiungendo una autonomia culturale e un benessere psico-fisico, svolgendo le seguenti attività di utilità sociale:

- 4.1 valorizzare i linguaggi verbali e visivi/performativi, diffonderne la conoscenza utilizzando le moderne metodologie di apprendimento;
- 4.2 dare uno speciale contributo al concetto di comunità educante assieme alla famiglia e alla scuola e ad altre agenzie culturali;
- 4.3 promuovere il concetto di benessere psico/fisico per tutti a partire dai piccoli;
- 4.4 attività di formazione a favore di genitori, insegnanti, operatori sanitari e para-sanitari, educatori professionali.
- 4.5 organizzazione di eventi
- 4.6 esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati ed ad altre associazioni.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione collabora con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 6) Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione), condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Possono essere associate le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, possono essere altresì associate persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare

e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante associato. Le domande di ammissione ad associato devono essere complete di indirizzo mail, di numero telefonico personale e di una utenza telefonica di casa o di lavoro. Questi indirizzi saranno i riferimenti per eventuali comunicazioni della Associazione all'associato; ne consegue che sarà cura e obbligo dell'associato comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei dati sopra indicati. Le domande di ammissione ad associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8) Tutti gli associati hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali dell'associazione (libro dei verbali del Consiglio Direttivo, libro dei verbali dell'Assemblea dei soci, libro soci).

Gli associati minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

SOCI - CATEGORIE

Art. 9) I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari.

Soci fondatori sono gli associati che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci volontari sono gli associati che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quegli associati alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza; vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutte le tipologie di soci godono degli stessi diritti e doveri all'interno dell'Associazione.

Art. 10) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 11) La qualifica di associato è temporanea e si perde per mancato rinnovo, per dimissioni volontarie, per espulsione, per decesso.

Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione o l'esclusione è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione, in ogni caso per gravi motivi. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, anche senza il parere del Consiglio dei Proviviri, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento l'associato interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Sarà cura di ogni associato, al termine di ogni anno sociale, attivarsi al fine di confermare la iscrizione alla Associazione mediante il versamento della quota sociale, entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 12) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 13) Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 14) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Consiglio dei Proviviri (o Consiglio dei Saggi), il Collegio dei Revisori, il Presidente e il Presidente Onorario.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 16) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail all'indirizzo indicato dall'associato al momento dell'iscrizione, oppure mediante lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione, (anche nella pagina facebook) oppure mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. Qualsiasi delle suddette forme di convocazione è valida. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 17) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo

voto. Gli associati minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato, ma tale possibilità è limitata ad una sola delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 18) All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- eleggere il Consiglio dei Probiviri (o collegio sei saggi) e il Collegio dei Revisori, se lo riterrà opportuno o se previsto, stabilendone il numero dei componenti.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 19) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 30 (trenta) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 18 (diciotto) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Eventualmente potrà essere disposto un rimborso delle spese sostenute. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo, decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando, tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, il primo, e successivamente gli altri, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 (venti) giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- la delibera di esclusione dei soci, motivandole;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. La convocazione sarà comunque valida con l'affissione della convocazione nella bacheca della associazione, oppure tramite invio con SMS o tramite messaggio E-MAIL inviato ai numeri e/o agli indirizzi comunicati nella domanda di ammissione a socio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.25) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 26) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni del Presidente e per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 28) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. A lui spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 29) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 30) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

CONSIGLIO DEI PROBIVIRI (O COLLEGIO DEI SAGGI)

Art.31) Il Consiglio dei Probiviri (o Consiglio dei Saggi) è un organo facoltativo e gratuito ed ha poteri esclusivamente consultivi. Potrà decidere sulle problematiche richieste dal Consiglio Direttivo e le loro decisioni non avranno vincolo per il Consiglio Direttivo, ma avranno valore solo come guida e saranno inappellabili. Potrà esser composto da 3 a 10 membri, e sarà nominato dall'Assemblea.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.32) Il Collegio dei Revisori è un organo facoltativo, quando non obbligatorio per raggiungimento dei limiti dimensionali, e gratuito e dovrà operare, se eletto, in conformità alla legislazione vigente. Potrà essere composto o da un membro o da 3 membri, oltre a due supplenti, e saranno nominati dall'Assemblea.

PRESIDENTE ONORARIO

Art.33) Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, la nomina viene ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Per rivestire le cariche di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, è soggetto al pagamento della quota sociale.

Partecipa su invito, a solo titolo consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Onorario deve:

- accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno;
- condividere gli scopi dell'Associazione.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 34) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 35) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 36) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 37) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche il liquidatore o i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 38) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 39) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Art. 40) Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

*****FINE STATUTO*****

Si apre la discussione e, dopo le varie domande sottoposte al Presidente, le parti si dichiarano soddisfatte.
Quindi il Presidente chiede ai presenti di votare.


L'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione Fare Leggere Tutti APS.

Alle ore 10.45, nessuno prende la parola ed il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Letto, approvato e sottoscritto

Faenza, 18/12/2019

PASI ROSANNA



BETTOLI LUIGI




FARE LEGGERE TUTTI A.P.S.
Via Salvolini, 2
48018 FAENZA (RA)
C.F. 90034650391

ANCARANI ALESSANDRO



MINARDI TOMMASO MARIA



MINARDI MARIA CATERINA

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 23 DIC. 2019 al n. 1558

Serie III per Euro ESSENE REGISTRO E BOLLO

L'operatore
Giuseppe Salvetti

Preso su delega dal Direttore Provinciale Sergio Profeta

